

# **COMUNE DI BRESSANVIDO**

Provincia di Vicenza



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "I.U.C."**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n..... del.....)

# ***PREMESSA***

## **- Imposta Unica Comunale (I.U.C.)**

L' imposta Unica Comunale, di seguito denominata "I.U.C.", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all' erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

**La I.U.C., di seguito regolamentata si compone:**

**1. dell' imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non iscritte in categoria A1, A8 ed A9 e relative pertinenze così come disciplinate dalla normativa vigente.

E' abrogato il Regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 27/04/2012 e successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 49 del 30/10/2012 ;

**2. di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobili;

**3. della tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell' utilizzatore.

## INDICE

### - **Capitolo 1**

**Disciplina generale - "I.U.C."**  
(Imposta Unica Comunale)

### - **Capitolo 2**

**Regolamento componente - "IMU"**  
(Imposta municipale propria)

### - **Capitolo 3**

**Regolamento componente - "TARI"**  
(Corrispettivo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

### - **Capitolo 4**

**Regolamento componente - "TASI"**  
(Tributo sui servizi divisibili)

# **CAPITOLO 1**

## **Disciplina generale I.U.C. (Imposta Unica Comunale)**

- Art. 1 – Disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.”
- Art. 2 - Termine e modalita’ di determinazione delle tariffe e aliquote dell’ imposta unica comunale “I.U.C.”
- Art. 3 - Dichiarazioni
- Art. 4 - Modalita’ di versamento
- Art. 5 - Scadenze di versamento
- Art. 6 - Riscossione
- Art. 7 - Deroga affidamento per anno 2014
- Art. 8 - Funzionario responsabile
- Art. 9 - Accertamento ed interessi
- Art. 10 - Riscossione coattiva
- Art. 11 - Contenzioso ed istituti deflattivi
- Art. 12 - Entrata in vigore
- Art. 13 – Clausole di adeguamento

**Art. 1**  
**Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C."**

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l' applicazione dell'imposta Unica Comunale "I.U.C." istituita e disciplinata dall'art. 1 commi da 639 a 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non iscritte nelle categorie A1, A8 ed A9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capitolo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le componenti della medesima; nei capitoli II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le caratteristiche specifiche di ciascuna componente della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura non tributaria, intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013. La disciplina della TARI è specificatamente disciplinata nel Capitolo 3 del presente regolamento.

**Art. 2**

**Termini e modalita' di determinazione delle tariffe e aliquote dell' imposta unica comunale "I.U.C."**

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l' approvazione del bilancio di previsione:
  - a) **le aliquote dell'IMU.**
  - b) **le tariffe della TARI:**  
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'ente gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
  - c) **le aliquote della TASI:**  
in conformità con i servizi ed i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

**Art. 3**

**Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi dei tributi e/o delle tariffe presentano la dichiarazione relativa alla I.U.C (componente TASI ed IMU) entro il termine del 30 giugno dell' anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell' immobile e il numero dell' interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

**Art. 4**  
**Modalita' di versamento**

1. Il versamento della IUC (componente IMU e TASI) è effettuato, in deroga all' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
2. Per le componenti di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell' art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento e al rimborso per somme inferiori a 10,00 euro per anno d'imposizione.

**Art. 5**  
**Scadenze di versamento**

1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate e scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.
2. Il versamento della IUC, componente IMU e TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza nei mesi di giugno e dicembre.
3. Il versamento della TARI corrispettivo verrà effettuato con le scadenze stabilite dall'ente gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e saranno stabilite in sede di approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe.
4. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.
5. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

**Art. 6**  
**Riscossione**

1. La I.U.C. è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

**Art. 7**  
**Deroga affidamento per anno 2014**

1. I comuni possono, in deroga all' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell' accertamento e la riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione del servizio di gestione rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

**Art. 8**  
**Funzionario responsabile**

1. Il Funzionario responsabile del tributo è il Responsabile del Servizio Finanziario e/o altro Responsabile cui è assegnato il Servizio Tributi, salvo affidamento in concessione della gestione del servizio. Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri per l' esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l' accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

**Art. 9**  
**Accertamento ed interessi**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rivelazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile;
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della I.U.C. risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la I.U.C., si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. Sulle somme dovute a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**Art. 10**  
**Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale all'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
3. Ai fini di cui al comma 1 ai sensi del comma 163, art. 1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata dal comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

**Art. 11**  
**Contenzioso ed istituti deflattivi**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni;
2. All'imposta unica comunale (IUC) si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n.218/1997 e gli altri strumenti deflattivi del contenzioso.

**Art. 12**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e smi, è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dagli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine in cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**Art. 13**  
**Clausole di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## **CAPITOLO 2**

### **Regolamento componente “IMU” (Imposta municipale propria)**

Art. 14 – Presupposto dell’imposta.

Art. 15 – Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili.

Art. 16 - Assimilazione all’abitazione principale.

Art. 17 – Soggetti passivi.

Art. 18 – Soggetto attivo.

Art. 19 – Base imponibile.

Art. 20 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.

Art. 21 – Riduzione per i terreni agricoli.

Art. 22 – Determinazione delle aliquote.

Art. 23 – Detrazione per l’abitazione principale

Art. 24 – Esenzioni ed esclusioni.

Art. 25 – Versamenti.

Art. 26 – Rateizzazione dei pagamenti.

Art. 27 – Attività di controllo.

Art. 28 – Rimborsi e compensazione.

**Art. 14**  
**Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, terreni agricoli ed incolti, ed aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ed ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
2. Per possesso si intende, a norma dell'art. 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione ed enfiteusi.

**Art. 15**  
**Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, a condizione che siano al servizio del bene principale, ai sensi degli artt. 817 e 818 del codice civile;
  - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
  - e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

**Art. 16**  
**Assimilazioni all'abitazione principale**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**Art. 17**  
**Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
  - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

**Art. 18**  
**Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Bressanvido relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

**Art. 19**  
**Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori stabiliti dall'art. 13, comma 4 del Decreto Legge 201/2011;
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito

dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con [decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701](#), con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore, stabilito dalla normativa nazionale, che varia a seconda che i terreni siano posseduti e condotti dal coltivatore diretto e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola o meno;
5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
  - c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi un accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; nonché con tutte le utenze ai servizi pubblici fondamentali disattivate.

## **Art. 20**

### **Valore imponibile delle aree fabbricabili**

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale, su proposta del funzionario responsabile, può determinare i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

**Art. 21**  
**Riduzione per i terreni agricoli**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'[articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99](#) del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le riduzioni previste dalla normativa nazionale vigente;
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltretutto rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

**Art. 22**  
**Determinazione delle aliquote**

1. Le aliquote sono approvate annualmente dall'organo comunale competente con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. In sede di prima applicazione dell'imposta la mancata approvazione delle aliquote comporta l'automatica applicazione delle aliquote base stabilite dal decreto ministeriale di istituzione dell'imposta;
3. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 ottobre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio;
4. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno

**Art. 23**  
**Detrazione per l'abitazione principale**

1. Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo stabilito quale detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600;

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione;
5. L'ente può elevare l'importo della detrazione di cui al comma precedente fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In quest'ultimo caso l'ente non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13

#### **Art. 24**

#### **Esenzioni ed esclusioni**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
  - h) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS.;
2. A decorre dall'anno di imposta 2014 sono escluse dall'IMU:
  - a) l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, così come disciplinate dagli artt. nn. 15 e 16 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi aliquota e detrazione;
  - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente
- alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica)
  - alle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza)
  - alle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale)
  - al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  - alla carriera prefettizia
- per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto legge n. 21 del 2011.

## **Art. 25**

### **Versamenti**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione;
2. Il versamento dell'imposta si effettua, con le modalità stabilite dalla normativa nazionale e secondo le modalità e scadenze stabilite dagli art. 4 e 5 del presente regolamento;
3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a tale importo;
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
5. Per poter accedere all'agevolazione di cui al comma 4, il contitolare che intende eseguire il versamento, per conto di tutti i soggetti passivi cointestatari, deve presentare all'Ufficio tributi una specifica comunicazione sottoscritta da tutti i soggetti passivi con il dettaglio degli importi versati in riferimento a ciascun contribuente.

## **Art. 26**

### **Rateizzazione dei pagamenti.**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento.
2. Il numero massimo di rate concedibili è pari a:
  - a. 12 rate mensili, in caso di importi a debito fino ad €3.000,00;
  - b. 24 rate mensili, in caso di importi a debito superiori ad €3.000,00.
3. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad €15.000,00 il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.
4. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza da parte del contribuente.
5. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. 30 dalla scadenza della predetta rata.

## **Art. 27**

### **Attività di controllo ed interessi moratori**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli [16](#) e [17](#) del [Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

## **Art. 28**

### **Rimborsi e compensazione**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 17, comma 8. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento;
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 4;
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria o a titolo di ICI, per le annualità pregresse, salvo che la legge disponga diversamente.

## **CAPITOLO 3**

### **Regolamento componente “TARI”**

**(Corrispettivo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)**

Art. 29. Applicazione

Art. 30. Istituzione della tariffa

Art. 31 Servizio di gestione dei rifiuti

Art. 32 Adempimenti del gestore

Art. 33 Articolazione e costo del servizio

Art. 34 Il Piano Finanziario e l'integrale copertura dei costi

Art. 35 Determinazione della tariffa

Art. 36 Soggetti passivi

Art. 37 Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

Art. 38 Numero di persone occupanti i locali

Art. 39 Esclusioni

Art. 40 Sostituzione del Comune ai soggetti obbligati al pagamento della tariffa

Art. 41 Superficie utile

Art. 42 Conguagli

Art. 43 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della tariffa

Art. 44 Determinazione dei coefficienti per il calcolo della quota fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

Art. 45 Assegnazione delle utenze alle classi di attività

Art. 46 Riduzioni per recupero

Art. 47 Riduzioni per utenze non stabilmente attive – Tariffa Giornaliera

Art. 48 Riduzioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata

Art. 49 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 50 Cumulo di riduzioni

Art. 51 Accertamenti

Art. 52 Fatturazione e riscossione

Art. 53 Pagamenti

Art. 54 Interessi di mora. Rimborso maggiori spese di accertamento

Art. 55 Penalità

Art. 56 Rimborsi

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 29 Applicazione**

1. Il comune ai sensi del comma 668, art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147 applica in luogo della TARI una tariffa avente natura corrispettiva, che tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1998 n. 158, disciplinata dalla presente sezione denominata Tariffa Corrispettiva Servizio Rifiuti.
2. La presente sezione disciplina l'applicazione della Tariffa, avente natura non tributaria, quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.

### **Art. 30 Istituzione della tariffa**

1. La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, è svolta in regime di privativa ed è estesa a tutto il territorio comunale. Essa comprende la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, oltre che dal Regolamento comunale per la gestione del servizio.
2. La tariffa è determinata ai sensi del D.P.R. 158/1999, le cui disposizioni trovano piena applicazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento.
3. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata secondo quanto disposto dal comma 668, art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147.

### **Art. 31 Servizio di gestione dei rifiuti**

1. Il soggetto che si occupa della gestione dei rifiuti, svolta in regime di esclusiva sull'intero territorio comunale, è designato come gestore del servizio (di seguito "Gestore"), ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
2. Il Gestore applica, fattura e riscuote la tariffa secondo le modalità previste dal presente regolamento.

### **Art. 32 Adempimenti del Gestore**

1. A decorrere dall'esercizio finanziario di approvazione del presente regolamento il Gestore del ciclo dei rifiuti urbani provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti copia del Piano Finanziario e della relazione di cui al successivo art. 34.
2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del Decreto 158/1999 sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 189, comma 5, D.Lgs n. 152/2006 s.m.i. secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e s.m.i.

### **Art. 33 Articolazione e costo del servizio**

1. Il servizio è reso alle utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e non domestiche (intese normalmente come attività economiche e, comunque, come tutte le utenze non classificate come domestiche) ed è svolto attraverso modalità che consentano di misurare, ai fini dell'applicazione e della quantificazione della tariffa corrispettiva di cui al precedente articolo 29, la quantità di rifiuto prodotto.
2. Ai fini di incentivare la raccolta differenziata e le attività di riciclo e recupero, il comune può individuare tariffe più elevate per la raccolta dei rifiuti indifferenziati rispetto alle frazioni conferite in maniera

differenziata. La tariffa per le frazioni differenziate può essere nulla, diventando in tal caso inutile misurarne la quantità, e risultando correlativamente sufficiente la misurazione dei soli rifiuti indifferenziati.

3. Il costo del servizio è integralmente coperto dal gettito della tariffa, che è fissata distintamente in tariffa domestica e tariffa non domestica sulla base di un piano finanziario predisposto dal Gestore tenendo conto degli elementi di costo, dei criteri, delle equivalenze e di ogni altro elemento previsto dalla disciplina in materia, in tempo utile per l'adozione del provvedimento di determinazione della tariffa.

### **Art. 34**

#### **Il Piano Finanziario e l'integrale copertura dei costi**

1. Per la determinazione annuale degli elementi industriali del servizio integrato di igiene urbana e per la determinazione dei costi a questo afferibili viene redatto dal Gestore il Piano Finanziario e la relativa relazione di cui al comma 5, art. 238 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e all'art. 8 del D.P.R. 158/1999 da trasmettere al Comune in tempo utile per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

2. Il prelievo, nelle sue articolazioni tariffarie, deve coprire tutti i costi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani così come determinati dal Piano Finanziario.

3. Qualora, a consuntivo, si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza dovrà avvenire, mediante idoneo adeguamento tariffario, a decorrere dal primo esercizio utile successivo.

4. In presenza di rilevanti incrementi dei costi dei servizi erogati, le tariffe possono essere modificate nel corso dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54 comma 1 bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.

### **Art. 35**

#### **Determinazione della tariffa**

1. Sulla base dei costi definiti dal Piano Finanziario di cui all'art. 34 il Comune determina la tariffa in conformità a quanto previsto dal DPR n. 158/99. La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore ed ha natura corrispettiva in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 668 della legge n. 147/2013.

2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. Il calcolo della tariffa è effettuato sulla base del metodo normalizzato di cui al DPR 158/99 (di seguito "quota fissa") e delle quantità di rifiuti prodotte dalle utenze derivanti da misurazione puntuale di una o più componenti della raccolta (di seguito "quota variabile").

4. Il Piano Finanziario e la relazione sulla tariffa di cui al comma 1 vengono sottoposti all'organo comunale competente per l'approvazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, salvo eventuale proroga stabilita da apposita norma di legge.

### **Art. 36**

#### **Soggetti passivi**

1. La tariffa è posta a carico di chiunque posseda o detenga locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

Il titolo del possesso o detenzione dei locali è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla detenzione di fatto, anche se abusiva o priva di titolo.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. L'obbligazione per la denuncia della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree nonché tra il proprietario e il conduttore in caso di locazione.

4. In caso di locazione temporanea inferiore all'anno o comodato di alloggi ammobiliati e non, il cui conduttore non sia residente nel Comune, sono obbligati alla denuncia ed al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi.

5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione locate a cittadini statunitensi residenti presso la Setaf di Vicenza, la tariffa è dovuta dal proprietario.

6. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza s'intende quella risultante nei registri dell'Anagrafe demografica.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Il Gestore può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

### **Art. 37**

#### **Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione**

1. L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia di inizio, da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato di cui al precedente art. 36.

2. In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti;  
nel caso di non residenti, tale obbligo ricade in capo al proprietario dell'alloggio;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

3. Nel caso in cui i soggetti tenuti in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di denuncia gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Gestore, entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli predisposti dal Gestore stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

5. La denuncia può essere redatta anche in forma diversa dal modello predisposto, purché essa contenga tutti gli elementi del presente articolo. Essa può essere consegnata: direttamente, spedita per posta, tramite fax, posta elettronica o altre modalità telematiche. La denuncia può essere effettuata anche a mezzo comunicazione telefonica al Gestore, il quale provvederà, tramite posta, a far pervenire al soggetto obbligato, il modello di denuncia compilato, che una volta sottoscritto e restituito dal soggetto passivo sarà l'unico documento che farà fede.

6. Il mancato adempimento all'obbligo di sottoscrizione e restituzione del modello di denuncia predisposto sulla base di comunicazione telefonica, non comporta la sospensione dell'emissione della fattura conseguente.

7. Ai fini dell'applicazione della tariffa, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.

8. Nel caso in cui, invece, questi fossero mutati, in particolare per quanto concerne superficie, destinazione, numero degli occupanti dell'abitazione, o qualunque altro elemento, il soggetto obbligato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, entro il termine perentorio di giorni trenta (30), osservando le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, con effetto tariffario dall'anno successivo.

9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

**Per le utenze domestiche:**

- dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- dati identificativi del proprietario dell'immobile (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);

- numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel Comune, o i dati identificativi se non residenti;
- ubicazione, superficie, documentata con planimetria nei casi di proprietà o contratto di locazione negli altri casi, nelle more dell'entrata in vigore art. 1, comma 647 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), destinazione d'uso dei singoli locali ed aree, numero civico ed interno;
- data in cui ha avuto inizio l'occupazione, o conduzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione;
- dati catastali dell'immobile.

**Per le utenze non domestiche:**

- dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
- dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA e descrizione e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- ubicazione, superficie, documentata con planimetria nei casi di proprietà o contratto di locazione negli altri casi, nelle more dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 647 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati, numero civico ed interno;
- indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione dalla data di variazione;
- dati catastali dell'immobile;
- tipologia della struttura occorrente (bidoncino, cassonetto, vasca etc.).

10. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se effettuata tramite fax o e-mail o altre modalità telematiche, nel giorno del suo ricevimento;

11. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata al Gestore appena intervenuta e comunque entro trenta (30) giorni dal suo verificarsi, con l'obbligo di riconsegna delle strutture (bidoncino ecc.). Nel caso di distruzione o di sottrazione impropria delle strutture per la raccolta differenziata dei rifiuti, si provvederà ad addebitarne il costo desumibile dal Piano Finanziario;

12. Le variazioni di superficie denunciate, sia in aumento che in diminuzione, avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

13. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito.

14. Gli uffici comunali sono obbligati a comunicare al Gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, ed in particolare:

Uffici Demografici: i dati su immigrati ed emigrati, e la composizione dei nuclei familiari alla data del 1° gennaio di ogni anno;

Ufficio Edilizia Privata: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;

Ufficio Commercio: estremi delle SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) rilasciate.

## **Art. 38**

### **Numero di persone occupanti i locali**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie al numero di persone indicate nella denuncia. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Gestore presentando entro trenta (30) giorni apposita denuncia di variazione.

2. L'obbligo di presentazione della denuncia, prevista al comma precedente non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa.

3. Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera 60 giorni nell'arco dell'anno. Nel caso di cittadini del Comune che dimorino stabilmente presso strutture per anziani e comunità, autorizzate ai sensi di legge, per il corrispondente periodo non si terrà conto della loro posizione al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza.

4. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, in attesa della dichiarazione di cui all'articolo precedente, verrà attribuito un numero presunto di 3 (tre) occupanti per alloggio, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia presentata.

5. La tariffa viene adeguata annualmente tenendo conto del numero di componenti e dei conviventi, risultante alla data del 1 gennaio di ciascun anno. Per i nuclei sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data d'inizio dell'utenza.

I componenti di nuclei familiari, presenti nel Comune, che costituiscono un nuovo nucleo familiare in corso d'anno nel Comune, non sono più ricompresi tra i componenti del nucleo originario, a far data dal primo giorno del mese successivo alla costituzione del nuovo nucleo, qualora venga effettuata la dichiarazione da entrambi i nuclei familiari ai sensi dell'art. 37.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

## **Art. 39** **Esclusioni**

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile e ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. In fase di prima applicazione la presente disposizione dispiegherà i propri effetti anche in situazioni a carattere temporaneo.

2. Presentano le caratteristiche di cui al punto 1:

- a) edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso e sale di esposizione museale. A tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, conventi, monasteri;
- b) soffitte, solai, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50;
- c) gli impianti sportivi comunali gestiti direttamente dal comune o da associazioni sportive dilettantistiche con sede nel territorio comunale nonché i locali concessi in uso continuativo ad associazioni comunali (pro-loco, associazioni sportive, gruppo alpini etc.);
- d) balconi, terrazze scoperte e simili, vani ascensori e vani scale;
- e) unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- f) le parti comuni del condominio;
- g) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola presenza umana;
- h) gli edifici di proprietà o in uso comunale adibiti ad attività pubblica ed istituzionale;
- i) le istituzioni scolastiche statali alle quali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n.31; al Gestore il comune provvederà a riversare i trasferimenti ricevuti dallo stato;
- j) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate dal contribuente e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. Il tutto a far data dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

3. Sono parimenti escluse dall'applicazione della tariffa le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori o pertinenza dei locali medesimi, mentre sono soggetti a tariffa le aree scoperte specificatamente inerenti all'attività delle utenze non domestiche.

4. Sono escluse le superfici scoperte facenti parte di utenze non domestiche (ove non diversamente definite nei commi precedenti del presente articolo) aventi le seguenti caratteristiche:

- a) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- b) aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;
- c) aree verdi;
- d) aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito di veicoli.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

6. Non sono pertanto soggette alla tariffa:

- a) Le porzioni di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- b) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle

aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.

- c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini ed i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tariffa.
7. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alla precedente lettera a), comma 6, devono dimostrare al Gestore che nei locali interessati si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, e comunque non assimilati a quelli urbani.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

#### **Art. 40**

#### **Sostituzione del Comune ai soggetti obbligati al pagamento della tariffa**

1. Il pagamento della tariffa a carico di utenze domestiche in condizioni economiche disagiate, o in presenza di altre situazioni particolari, può avvenire da parte del Comune, che si sostituisce così al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa.
2. Allo scopo il Comune prevede con apposita delibera predisposta dal servizio sociale un fondo da destinare alla copertura totale o parziale dell'obbligazione tariffaria delle utenze individuate.
3. In tal caso il Comune deve comunicare al Gestore entro il 30 gennaio di ogni anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, i nominativi, ovvero i criteri di individuazione degli utenti ai quali intende sostituirsi.

#### **Art. 41**

#### **Superficie utile**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e/o della TARES. Ai fini dell'attività di accertamento per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si considera come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR. 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tariffa rimane quella calpestabile.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile alla tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

#### **Art. 42**

#### **Conguagli**

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa se la denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni. Se la denuncia di cessazione viene data con ritardo o non vengono riconsegnate le strutture (bidoncino ecc.), la tariffa è dovuta sino all'ultimo giorno del mese in cui viene prodotta o vengono riconsegnate le strutture (bidoncino ecc.).

2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e di aver riconsegnato le strutture ovvero se la tariffa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

#### **Art. 43**

##### **Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della tariffa**

1. La classificazione dei locali e delle aree, in relazione alla destinazione d'uso e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, è individuata con apposito provvedimento comunale sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 e tenuto conto della specificità della realtà comunale.

2. Per ogni classe di attività indicate in tabella vengono determinati i connessi coefficienti Kc e Kd previsti dal D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione della quota fissa così come specificato al comma 3 dell'articolo 35. Tali coefficienti si applicano alle intere superfici utili delle attività ad esclusione delle superfici delle aree di cui all'art. 39.

3. Relativamente alla quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche, per l'attribuzione dei coefficienti Kc e Kd, sono applicati i coefficienti previsti nella tabella 3° del D.P.R. 158/99 con riferimento all'area geografica del Nord.

4. Ai sensi di quanto disposto all'art. 35 la quota variabile della tariffa viene attribuita considerando la effettiva produzione di rifiuti, rilevata in base agli svuotamenti effettuati a ciascun utente. Nel caso in cui un utente non risulti aver conferito rifiuto o aver effettuato un numero di conferimenti inferiore al minimo dei conferimenti eventualmente stabilito dall'Organo competente, si applica il minimo stesso.

5. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli sopra classificati sono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

6. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe l'Organo competente determinerà i coefficienti da applicare per ogni singola tipologia tra quelli previsti alle Tabelle 3° e 4° del D.P.R. 158/1999.

#### **Art. 44**

##### **Determinazione dei coefficienti per il calcolo della quota fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche**

1. Il coefficiente proporzionale di adattamento tiene conto della distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare costituenti la singola utenza. Ai fini dell'applicazione della quota fissa della tariffa sono applicati i coefficienti Ka e Kb previsti nella tabella 1° del D.P.R. 158/99 con riferimento all'area geografica del Nord.

2. Ai sensi di quanto disposto all'art. 35, la quota variabile della tariffa viene attribuita considerando la effettiva produzione di rifiuti, rilevata in base alla misurazione effettuata a ciascun utente. Nel caso in cui un utente non risulti aver conferito rifiuti o aver effettuato un numero di conferimenti inferiore al minimo dei conferimenti eventualmente stabilito dall'Organo competente, si applica il minimo stesso.

3. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe l'Organo competente determinerà i coefficienti da applicare tra quelli previsti alle Tabelle 1° e 2° del D.P.R. 158/1999.

#### **Art. 45**

##### **Assegnazione delle utenze alle classi di attività**

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 43 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri.

2. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

#### **Art. 46** **Riduzioni per recupero**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. T), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:

- rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd massimo della classe corrispondente;
- la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;
- la riduzione della tariffa sopra descritta non potrà essere superiore alla quota tariffaria calcolata mediante il coefficiente Kd del DPR 27 aprile 1999, n. 158.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la superficie delle utenze non domestiche, qualora non sia possibile verificare concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base della percentuale del 65% .

#### **Art. 47** **Riduzioni per utenze non stabilmente attive – Tariffa Giornaliera**

1. Per “utenze non stabilmente attive” previste dall'art. 14, comma 15, L. 214/2011 e dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 158/1999 si intendono:

**a) per le utenze domestiche:** le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno.

Dette utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa ad un numero di occupanti pari a uno (1);

**b) per le utenze non domestiche:** i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte stagionalmente, in via non continuativa ma ricorrente per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa annuale della classe di attività corrispondente con riduzione del 30%.

**c) per le utenze non domestiche:** gli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di passaggio, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti da tali utenti è istituita la tariffa giornaliera di gestione rifiuti. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a n. 183 giorni di un anno solare. A dette utenze si applica il corrispettivo, rapportato a giorno, della tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorato del 50 per cento.

2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.

3. L'obbligo della denuncia per l'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa o, comunque, altro corrispettivo da effettuare al Gestore contestualmente all'eventuale tassa/canone di occupazione temporanea

di spazi ed aree pubbliche dovute al Comune. L'ufficio che rilascia l'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare l'occupazione al Gestore.

4. In relazione ai banchi di mercato e spettacoli viaggianti che realizzano un'occupazione non stabile del territorio comunale, il servizio della gestione dei rifiuti per le aree utilizzate è effettuato sulla base di specifici contratti tra l'occupante e il Gestore e la tariffa è assorbita da quanto previsto dal contratto. In mancanza della stipulazione, è fatturato il corrispettivo risultante dall'applicazione della tariffa di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo, maggiorata del 100% anziché del 50%.

#### **Art. 48**

##### **Riduzioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata**

1. E' concessa alle utenze domestiche la riduzione tariffaria fino ad un massimo del 30% per quanti effettuano attività di compostaggio domestico. La quota di abbattimento, è stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

#### **Art. 49**

##### **Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. La tariffa è ridotta nella quota fissa, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 350 metri e 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 30% per le utenze poste ad una distanza superiore ai 500 metri.

2. La tariffa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

#### **Art. 50**

##### **Cumulo di riduzioni**

1. Qualora fossero applicabili più riduzioni di cui agli artt. 46-47-48-49 comma 1, per singolo utente ed immobile, si applica unicamente la riduzione più favorevole per l'utente.

#### **Art. 51**

##### **Accertamenti**

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

2. Nell'esercizio di detta attività effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e aree, tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

3. A tale scopo può:

- richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
- richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
- richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
- invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
- accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.

4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del cc.

5. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni non pervengano rilievi al Gestore. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine di 30 giorni, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

6. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

## **Art. 52**

### **Fatturazione e riscossione**

1. Il Gestore provvede alla emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.

2. Ogni anno il Gestore predispone il programma di fatturazione indicando, in linea di massima, tempi e modalità di fatturazione di cui al comma 688 art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.. Detto programma verrà comunicato al comune.

3. Non si fa luogo a riscossione o a rimborso alcuno, quando l'importo complessivo annuale della tariffa risulta inferiore o uguale a 12 Euro.

## **Art. 53**

### **Pagamenti**

1. Il pagamento delle fatture relative al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza con le modalità consentite dalla legge.

2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

## **Art. 54**

### **Interessi di mora. Rimborso maggiori spese di accertamento**

1. In caso di pagamento oltre la scadenza, viene applicata una indennità di mora per ritardato pagamento, in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale su base annuale – per ogni giorno di ritardo dei pagamenti.

2. Nel caso di violazioni all'obbligo di cui all'art. 36 del presente regolamento per le quali il Gestore abbia posto in essere adempimenti ed operazioni specifici aggiuntivi di accertamento, spetta allo stesso il rimborso delle maggiori spese forfettizzato in Euro 100 per le omissioni di denuncia ed in Euro 35 per ritardata od infedele denuncia.

3. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti. Qualora l'utente richieda al Gestore l'accesso agli immobili per verificare le condizioni di applicabilità della tariffa, dovrà corrispondere €50,00 a titolo di rimborso spese, nel caso in cui la verifica si concluda con esito per lui sfavorevole.

## **Art. 55**

### **Penalità**

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordati. Per determinare gli elementi necessari, il Gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 51 del presente regolamento. In ogni caso, fatte salve diverse valutazioni fondate su circostanziali elementi, il

Gestore applicherà una fatturazione provvisoria calcolata, per le utenze domestiche, su 100 mq. e 3 componenti, mentre, per le utenze non domestiche, si farà riferimento alla superficie media cittadina della categoria di appartenenza, tra quelle individuate dall'art. 43 del presente regolamento.

2. Per ogni violazione del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di €50,00.

## **Art. 56** **Rimborsi**

1. L'utente può richiedere al Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Interessi legali compresi.

## **CAPITOLO 4**

### **Regolamento componente “TASI” (Tributo sui servizi indivisibili)**

- Art. 57 Presupposto dell'imposta
- Art. 58 Soggetti passivi
- Art. 59 Base imponibile
- Art. 60 Determinazione delle aliquote
- Art. 61 Soggetto attivo
- Art. 62 Detrazioni – riduzioni – esenzioni
- Art. 63 Indicazione analitica servizi indivisibili
- Art. 64 Dichiarazioni
- Art. 65 Modalità di versamento
- Art. 66 Riscossione
- Art. 67 Rimborsi

**Art. 57**  
**(Presupposto dell'imposta)**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definito ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezioni, in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Nel caso il presupposto dell'imposta sorga in corso d'anno il tributo sarà dovuto conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

**Art. 58**  
**(Soggetti passivi)**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 48. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso di pluralità di possessori il tributo è ripartito per quote di possesso e le eventuali detrazioni deliberate dall'Ente sono ripartite in quote uguali tra tutti i possessori aventi diritto indipendentemente dalla quota di possesso.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritto derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 60. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**Art. 59**  
**(Base Imponibile)**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi;
2. In merito alla definizione delle varie fattispecie imponibili si rimanda a quanto disciplinato CAPO 2 del presente regolamento;
3. Per quanto riguarda gli immobili inagibili o inabitabili ed i fabbricati di interesse storico ed artistico valgono le medesime condizioni applicate per l'IMU e disciplinate nell'art. 19 comma 7 del presente regolamento.

**Art. 60**  
**(Determinazione delle aliquote)**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
3. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma

delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.

4. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi 3 e 4 del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazione principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011.

#### **Art. 61** **(Soggetto attivo)**

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

#### **Art. 62** **(Detrazioni – riduzioni – esenzioni)**

1. Con la deliberazione di consiglio comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 60, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:

**A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA:**

**a1) Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

**a2)** Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONI PRINCIPALE**

**b1)** Per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore o dal detentore e/o occupante.

**C) PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE")**

**c1)** per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 60, il comune può stabilire l'applicazioni di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi:

- a) abitazione con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

3. Il Consiglio Comunale può stabilire annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui ai commi 1 e 2, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.
4. Qualora siano stabilite modificazioni normative che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
5. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
6. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e successive modificazioni.

### **Art. 63**

#### **(Indicazione analitica servizi indivisibili)**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 682 lett. b) si elencano di seguito i servizi indivisibili comunali, alla cui copertura la TASI è diretta:
  - \* tutti i servizi di cui alla Funzione 8 del Bilancio di previsione "Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti";
  - \* tutti i servizi di cui alla Funzione 9 del Bilancio di previsione "Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente";
  - \* il servizio di polizia locale di cui alla Funzione 3 del Bilancio di previsione "Funzioni di polizia locale"
  - \* i servizi inerenti le polizze assicurative patrimoniali dell'ente ed i consumi delle utenze degli stabili comunali ricompresi nel conto del patrimonio inseriti nella Funzione 1 del Bilancio di previsione "Funzioni generali di amministrazione e di controllo".
2. Annualmente, con la deliberazione di cui all'art. 52, saranno determinati, in maniera analitica i costi alla cui copertura è diretta la TASI.

### **Art. 64**

#### **(Dichiarazioni)**

1. Nel caso di un'unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e, pertanto, sono tenuti a presentare entrambi la dichiarazione TASI. E' consentita la presentazione di un'unica dichiarazione completa di tutti i dati necessari a ricostruire la titolarità del diritto reale e la situazione di utilizzo dell'immobile. Tale unica dichiarazione sottoscritta o dall'occupante o dal titolare del diritto reale assolve l'obbligo di presentazione per entrambi. Resta inteso che in caso di mancata presentazione l'omissione sarà imputabile ad entrambi i contribuenti.

### **ART. 65**

#### **(Determinazione del tributo e modalità di versamento)**

1. Il tributo è determinato applicando alla base imponibile le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune. Ogni soggetto passivo paga in base alla propria quota ed applica relative aliquote e detrazioni a seconda della propria condizione soggettiva;
2. Il versamento della TASI è effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 4 del presente regolamento;

3. Per l'anno 2014 e sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, la TASI è auto liquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente;
4. A decorrere dall'anno di imposta 2015 i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati;
5. Per quanto riguarda l'anno di imposta 2014, in deroga a quanto disciplinato dall'art. 5 del presente regolamento il versamento dell'imposta viene effettuato con le scadenze di seguito indicate:
  - \* per i comuni che hanno assunto la deliberazione delle aliquote TASI entro il 23 maggio 2014, viene confermato il versamento dell'acconto entro il 16 giugno e del saldo entro il 16 dicembre;
  - \* per i comuni che non hanno assunto la deliberazione delle aliquote TASI entro il 23 maggio 2014 ma la adottano entro il 10 settembre 2014 il versamento dell'acconto viene effettuato entro il 16 ottobre ed il saldo entro il 16 dicembre;
  - \* per i comuni che non adottano alcun provvedimento di determinazione delle aliquote entro il 10 settembre 2014 l'imposta sarà versata in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota base dell'1 per mille, senza detrazioni; la TASI dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

**ART. 66**  
**(Riscossione)**

1. La TASI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili;

**ART. 67**  
**(Rimborsi)**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta municipale Propria.